

RELAZIONE



20256 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

Sanzioni amministrative

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI SETTIMI - Presidente -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 19470/2009

Cron. 20256

Rep.

Ud. 15/04/2011

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19470-2009 proposto da:

COMUNE DI ROMA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avvocato CECCARELLI AMERICO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2011

1859

, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato LONGO MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e


ricorso incidentale;

- ~~controricorrente e ricorrente incidentale~~ fr

avverso la sentenza n. 7024/2009 del TRIBUNALE di ROMA
del 24/3/09, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/04/2011 dal Consigliere Relatore
Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva. (C)



PREMESSO

1. - Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del sig.

avverso la sentenza di primo grado con cui, accolta l'opposizione del medesimo sig. a cartella esattoriale, erano state tuttavia compensate le spese processuali, ha condannato l'opposto (e poi appellato) Comune di Roma alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo in € 1.200,00 e per il secondo in € 8.000,00, oltre IVA e CPA.

2. - Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui il ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale, per un motivo, del suo difensore nel giudizio di merito, avv. , relativo alla distrazione delle medesime spese.

3. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 92 c.p.c., che consente di prescindere dal criterio della soccombenza nella decisione sulle spese di lite.

4. - Il motivo è infondato, perché la possibilità di prescindere dal criterio della soccombenza (in presenza di presupposti quali la soccombenza reciproca delle parti o altri gravi motivi) è cosa ben diversa dall'obbligo di prescindere, che solo avrebbe potuto

giustificare una censura di violazione di legge.

5. - Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 della tariffa forense approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, si lamenta che il Tribunale non si sia attenuto nella liquidazione al criterio della natura e valore della controversia, menzionato dal primo comma del richiamato art. 5, avendo liquidato somme manifestamente sproporzionate al valore della lite, ammontante ad € 487,50.

6. - Con il terzo motivo, denunciando omissione e vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 360, n. 5, c.p.c., si lamenta che il Tribunale non abbia motivato a proposito dell'evidente sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa.

7. - Questi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, essendo, per un verso, la liquidazione manifestamente contrastante con la richiamata tariffa, attesa l'esiguità del valore della lite, e difettando, per altro verso, nella sentenza impugnata qualsiasi motivazione che consenta di ricostruire le ragioni per le quali il giudice ha provveduto nel senso criticato dal ricorrente.

8. - Resta assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale, con cui si denuncia la violazione dell'obbligo di disporre la richiesta distrazione delle



spese processuali in favore del procuratore antistatario.

9. - La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo e il terzo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 15 aprile 2011.

Il Presidente

Giovanni Settimj

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 23 OTT. 2011

Il Funzionario Giudiziario
